

TI_GERICHTE 52.2006.351 vom 7. Juli 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-07-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.351

FR: TI_GERICHTE 52.2006.351 du 7 juillet 2007

IT: TI_GERICHTE 52.2006.351 del 7 luglio 2007

Regeste

Permesso di dimora/domicilio

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmM) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio (parere del medico cantonale sulla malattia di cui soffre RI 2) esperito in questa sede da parte del giudice delegato (art. 18 cpv. 1 PAmM). Non è per contro necessario richiamare dall'Ufficio invalidità (AI) la documentazione concernente RI 2, in quanto non apporterebbe a questo tribunale ulteriori elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere. 2. 2.1. Come accennato in precedenza, l'art. 7 cpv. 1 prima e seconda frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, egli ha diritto al permesso di domicilio. Questi diritti - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussistono se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.). 2.2. L'art. 9 cpv. 1 lett. a LDDS dispone che il permesso di dimora perde ogni validità alla sua scadenza quando non sia stato prorogato. Il capoverso 2 della medesima norma prevede invece che esso può essere revocato quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale (lett. a) oppure - tra l'altro - quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione (lett. b). 3. Va preliminarmente osservato che, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, l'autorità non le ha revocato il permesso di dimora per avere taciuto scientemente dei fatti d'importanza essenziale. Il dipartimento ha deciso di non rinnovarglielo, perché aveva invocato in maniera manifestamente abusiva

il proprio matrimonio al fine di continuare a soggiornare in Svizzera. 4. 4.1. Ferma questa premessa, bisogna considerare che RI 1 è stata autorizzata a entrare in Svizzera il 15 gennaio 2001 e posta al beneficio di un permesso di dimora annuale per vivere la propria vita matrimoniale con il marito A _____, cittadino elvetico. Ora, è perlomeno dal 4 aprile 2002 che i coniugi _____ non vivono più insieme. Quel giorno A _____ è stato arrestato e incarcerato in Ecuador, dove sta scontando ancora una pena di 8 anni di reclusione per traffico di stupefacenti. Va inoltre evidenziato che nelle sue diverse domande di proroga del permesso di dimora, così come in quella relativa alla concessione di un'autorizzazione di domicilio, la ricorrente non ha mai segnalato l'autorità competente che suo marito si trovava in carcere all'estero. È solo il 19 gennaio 2006, peraltro su esplicita richiesta della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, che ella ha informato l'autorità di tale circostanza. Giova in questo ambito ricordare che, giusta l'art. 3 cpv. 2 LDDS, lo straniero è tenuto a informare esattamente l'autorità su tutto quanto è atto a determinare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'interessato non è liberato da tale obbligo nemmeno se l'autorità competente in materia di stranieri, con la dovuta diligenza, avrebbe potuto accertare essa stessa i fatti determinanti per la decisione. Importanti non sono soltanto le informazioni espressamente richieste dall'autorità, ma anche quei fatti che lo straniero sa essere determinanti per la concessione del permesso (STF 2A.511/2001 del 10 giugno 2002, consid. 3; 2A.374/2001 del 10 gennaio 2002, consid. 3; 2A.366/1999 del 16 marzo 2000, consid. 3 con riferimenti). L'insorgente sostiene che altre autorità federali (Sezione protezione consolare, Sezione estradizioni) e cantonali erano comunque al corrente della situazione di suo marito e che non poteva certo immaginare che solo la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ne fosse all'oscuro. Sennonché la ricorrente sa, da quando è entrata in Svizzera, che è la Sezione dei permessi e dell'immigrazione l'autorità competente cui vanno segnalate tutte le circostanze determinanti riguardo al permesso di soggiorno. A prescindere da questo aspetto, va detto che lo scopo dell'art. 7 LDDS consiste in primo luogo nel permettere e nell'assicurare la conduzione di una vita familiare in Svizzera e che è considerato abusivo, da parte della persona straniera, richiamarsi a un matrimonio contratto per vivere nel nostro paese, allorché il proprio coniuge si è durevolmente stabilito all'estero (DTF 127 II 49, STF 2A.238/1999 del 20 maggio 1999, consid. 2; Min Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 271 con rif. giurisprudenziali). Il fatto che nel caso in rassegna i coniugi non vivono attualmente insieme perché il marito della ricorrente è in prigione è influente ai fini della decisione, i motivi che conducono alla separazione non essendo determinanti. Tanto più che tale situazione persiste ormai da oltre quattro anni (STF 2A.178/2001, del 20 aprile 2001, consid. 3a). La ricorrente afferma che il 3 agosto 2007 suo marito verrà trasferito nel nostro paese per l'esecuzione del residuo di pena e sarà verosimilmente rimesso in libertà anticipata, ciò che permetterà loro di riprendere la vita coniugale. Sostiene pure di avere sempre mantenuto con lo stesso dei regolari contatti telefonici ed epistolari, inviandogli anche del denaro. Sennonché, a parte il fatto che non è dato a sapere se A _____ sarà effettivamente trasferito in Svizzera per quella data, la ricorrente non può pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere da tale circostanza. Del resto, già poco dopo il matrimonio A _____ aveva vissuto in Ecuador, lasciando sua moglie in Svizzera. Dagli atti risulta infatti che il 25 luglio 2001, quindi dopo nemmeno 7 mesi di convivenza, egli si era trasferito in quel paese per svolgere l'attività di cuoco e che dopo essere rientrato in Ticino per le ferie natalizie, una ventina di giorni dopo egli era nuovamente partito alla volta di quel paese sudamericano. Dopo

qualche giorno trascorso nel marzo 2002 nel nostro cantone, egli è ritornato in Ecuador dove è poi stato arrestato. 4.2. Visto quanto precede, sussistono pertanto sufficienti elementi per ritenere che dal mese di aprile 2002 la ricorrente si richiama in maniera manifestamente abusiva al suo matrimonio al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il consorte. È quindi venuto meno lo scopo del soggiorno di _____ in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora. Difatti, la separazione di fatto dei coniugi si è verificata prima della scadenza, intervenuta il 14 gennaio 2006, del termine quinquennale previsto dalla legge per poter vivere definitivamente separati dal consorte elvetico e ottenere poi un permesso di domicilio. Ne discende che la posizione della ricorrente non merita alcuna tutela sul piano giuridico. L'insorgente non può inoltre prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere la proroga del proprio permesso di soggiorno o il rilascio di un permesso di domicilio in base a questo disposto, non essendovi vita familiare con il marito. Infatti, fin tanto che il coniuge svizzero risiede all'estero, il coniuge straniero non può dedurre diritto alcuno, nemmeno dall'articolo 8 CEDU. 5. 5.1. RI 1 risiede regolarmente da circa cinque anni nel nostro paese. Il suo soggiorno non può quindi essere ancora considerato di lunga durata. Inoltre l'insorgente ha i suoi principali legami sociali e culturali e senz'altro altri membri della famiglia in Bosnia-Erzegovina, dove è nata, è cresciuta ed ha vissuto prima di entrare in Svizzera all'età di 25 anni. Per questi motivi, il suo rientro nel suo paese d'origine non le porrà insormontabili problemi di riadattamento. Il fatto che, durante il suo soggiorno, sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa come infermiera con piena soddisfazione del datore di lavoro è soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito. In siffatte circostanze, nemmeno il fatto che sia ben integrata nel nostro cantone permette di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole. 5.2. Più delicata appare invece l'esigibilità del rientro in patria di RI 2 (28.12.1999), ritenuto che egli è affetto da emofilia A con fattore VIII, nella sua forma più grave. La malattia sarebbe stata diagnosticata nel nostro cantone solo nel 2005. Considerata come una severa infermità congenita, è stata riconosciuta dall'Ufficio AI che garantisce all'interessato la copertura delle spese di cura dal 1.4.2005 al 31.12.2019 (doc. D prodotto dinanzi al Consiglio di Stato). L'unica possibilità di cura per le persone con emofilia A è la somministrazione diretta del fattore VIII nel sangue. In questo modo è possibile prevenire i sanguinamenti o ridurre gli effetti e garantire periodi di tempo più lunghi senza episodi emorragici e dolorosi (v. parere del medico cantonale Ignazio Cassis, del 16.5.2007). Il suo medico curante ritiene che un allontanamento di RI 2 dalla Svizzera non sia medicalmente esigibile, in quanto quest'ultimo necessita di una presa a carico intensiva e specialistica (doc. E: certificato del pediatra di RI 2, dr. med. _____). Prendendo posizione sul parere del medico cantonale, il pediatra ha aggiunto che le condizioni minime per le cure di base in Bosnia-Erzegovina sono limitate. Vi sono soltanto tre ospedali e i medici hanno un'esperienza limitata con bambini affetti da emofilia. Inoltre il nosocomio più vicino disterebbe 150 km dal luogo dove la ricorrente risiedeva prima di giungere in Svizzera (v. osservazioni del 5.6.2007). Ora, è incontestato che il sistema sanitario bosniaco non è al medesimo livello di quello elvetico. Del resto, nemmeno il medico cantonale nega tale evidenza. Bisogna comunque rilevare che la Bosnia-Erzegovina non è totalmente sprovvista di strutture sanitarie e, come ha indicato proprio il dr. _____, il Paese si è comunque gemellato (twinning) con la Repubblica d'Irlanda al fine di sopperire alle necessità minime dei pazienti con emofilia. Il figlio della ricorrente non sarebbe pertanto privato di assistenza

medica, come del resto non lo sono nemmeno i circa 800 emofiliaci di tipo A che vivono in Bosnia-Erzegovina (v. parere del medico cantonale). Inoltre RI 2 non è in concreto pericolo di vita. Egli ha convissuto con la malattia durante i suoi primi anni di esistenza trascorsi nel Paese d'origine. Come ha rilevato il Consiglio di Stato nella decisione impugnata, nel nostro cantone egli conduce una vita normale e frequenta regolarmente la scuola elementare, ciò che permette a sua madre di continuare a lavorare a tempo pieno. Inoltre, essendo infermiera, quest'ultima ha già avuto modo di conoscere la sua malattia e di gestirla. Oltre a ciò, bisogna anche considerare che in Bosnia la ricorrente lavorava in un ospedale. Sotto questo aspetto non si può ritenere quindi che gli art. 3 (presa in considerazione dell'interesse superiore del minore) e 24 (diritto del minore di godere del miglior stato di salute e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione) della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e l'art. 3 CEDU (divieto di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti) invocati dagli insorgenti, sempre che tali disposizioni siano applicabili alla fattispecie, siano stati violati. Oltre a queste considerazioni, va tenuto anche presente che RI 2 è ancora piccolo e dipendente dalla madre, ragione per cui non è dato a vedere come non possa riadattarsi alla realtà del suo paese d'origine, dove ha vissuto sino all'inizio del 2002. Inoltre il suo permesso di soggiorno dipende dal destino di quello di RI 1. Di conseguenza, in quanto rispetta anche l'unità familiare, la decisione impugnata non costituisce un'ingerenza nei rapporti tra madre e figlio e non viola nemmeno l'art. 8 CEDU. 6. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, decidendo di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e, di riflesso, a suo figlio RI 2. In siffatte circostanze, non può entrare in considerazione nemmeno il rilascio di un permesso di domicilio, ritenuto che i fatti posti a fondamento della decisione impugnata si sono verificati prima del termine quinquennale che dà la facoltà di ottenere siffatta autorizzazione. 7. Infine, la richiesta degli insorgenti volta a ottenere l'ammissione provvisoria ai sensi dell'art. 14 lett. a cpv. 4 LDDS è irricevibile in questa sede, il Tribunale amministrativo non essendo competente a chinarsi su tale genere di domanda. 8. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). La quota parte a carico di RI 2 va però accollata alla madre, in quanto sua rappresentante legale. Per questi motivi, visti gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 LDDS; 8 CEDU; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm e la Convenzione sui diritti del fanciullo; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico di RI 1. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF). 4. Intimazione a: ; Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente
Il segretario